

(N. 1826)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNÌ)

e dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1957

Istituzione, presso l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie, di una sezione autonoma per il credito industriale nel Friuli.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro dei provvedimenti legislativi intesi a promuovere lo sviluppo industriale della provincia di Udine, è stata avanzata dagli ambienti interessati la richiesta, già accettata in linea di massima dal Governo, per l'istituzione, presso l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezia, Ente di diritto pubblico con sede in Venezia, costituito ai fini e per gli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, di una « Sezione autonoma per il credito industriale nel Friuli », avente propria personalità giuridica e gestione autonoma.

La nuova Sezione avrebbe lo scopo di concedere finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende industriali nella provincia di Udine, ovvero per l'ampliamento o l'ammodernamento di quelli esistenti, al fine di porre in valore risorse e possibilità di lavoro locali.

La Sezione avrebbe un fondo di dotazione iniziale di lire 1.300 milioni, conferito, per lire 1 miliardo, dallo Stato e, per 300 milioni complessivamente, dalla Cassa di risparmio di Udine, dalla Banca Cattolica del Veneto, dalla Banca del Friuli e dalla Banca cooperativa udinese. È previsto l'aumento del fondo di dotazione mediante altri conferimenti da parte di enti ed istituti od aziende di credito.

La Sezione trarrebbe i mezzi necessari per la concessione del credito dalle stesse fonti previste per gli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie dalla

legge 22 giugno 1950, n. 445 (fondo di dotazione, eventuali conferimenti statali, emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi, aperture di credito degli Enti partecipanti).

Per il raggiungimento del suo scopo, la Sezione compirebbe, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza, le medesime operazioni attive degli anzidetti istituti regionali (mutui decennali, sovvenzioni e sconti cambiari cinquennali, aperture di credito triennali) e con lo stesso fido-limite unitario di lire 50 milioni. Identico ne sarebbe pure il trattamento fiscale.

La Sezione sarebbe sottoposta a vigilanza in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 1° marzo 1956, ha espresso parere favorevole alla istituzione della Sezione onde trattasi.

Pertanto, si è predisposto l'unito disegno di legge che fissa i punti principali dell'attività della nuova Sezione, demandando allo statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il predetto Comitato del credito, il compito di disciplinare l'ordinamento della Sezione, con particolare riguardo alla composizione e alle attribuzioni degli organi amministrativi e di controllo, organi da configurarsi in maniera del tutto autonoma dai corrispondenti organi del Mediocredito delle Venezia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezia, Ente di diritto pubblico con sede in Venezia, costituito ai fini e per gli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, è istituita una « Sezione autonoma per il credito industriale nel Friuli », avente propria personalità giuridica e gestione autonoma.

Scopo della Sezione è la concessione di finanziamenti a medio termine per l'impianto

di nuove aziende industriali in provincia di Udine, ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle ivi esistenti, al fine di porre in valore risorse e possibilità di lavoro locali.

Art. 2.

Il fondo di dotazione iniziale della Sezione è di lire 1.300 milioni, da conferirsi, per lire 1 miliardo, dallo Stato e, per lire 300 milioni complessivamente, dalla Cassa di risparmio di Udine, dalla Banca Cattolica del Veneto, dalla Banca del Friuli e dalla Banca cooperativa udinese.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con ulteriori apporti sia da parte di enti, sia

da parte di istituti ed aziende di credito, anche in deroga alle rispettive disposizioni legislative e statutarie, secondo le norme che saranno stabilite nello statuto della Sezione.

Art. 3.

La Sezione trarrà gli ulteriori mezzi necessari per la concessione del credito dalle stesse fonti e con le stesse modalità previste per gli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Al pari dei predetti istituti regionali, la Sezione potrà compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) le operazioni previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Sezione potrà compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale, le stesse operazioni che vengono effettuate dagli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie creati ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 5.

A garanzia delle operazioni di cui all'articolo precedente, la Sezione potrà convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Art. 6.

La Sezione esercita il credito valendosi degli uffici e delle filiali degli istituti di credito partecipanti.

Art. 7.

Alle operazioni effettuate dalla Sezione a favore delle medie e piccole imprese industriali,

nonchè ai provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni medesime sono estese le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Agli atti di costituzione della Sezione ed a quelli riguardanti le successive modificazioni sono estese le agevolazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 603.

Art. 8.

La Sezione è sottoposta a vigilanza in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370.

Art. 9.

L'ordinamento e l'attività della Sezione saranno disciplinati dallo statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio.

Detto statuto stabilirà la rappresentanza in seno agli organi amministrativi della Sezione in modo da attribuirne la partecipazione per un terzo allo Stato, per un terzo alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Udine e per un terzo agli Istituti partecipanti.

Art. 10.

L'onere di un miliardo di lire relativo al conferimento di cui al precedente articolo 2, primo comma, sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 517 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.